



CITTÀ DI MALNATE PROVINCIA DI VARESE

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART 55 DEL D.LGS N 117/2017 E SS.MM.II PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER LA CATEGORIA ORDINARI (PROG-549-PR-4) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO – TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028 CIG BB18A483DA

TRA

Il Comune di Malnate (di seguito indicato come ELT- Ente Locale Titolare del Progetto) nella persona della Dott. ssa Calcagno Enza, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso la sede comunale avente sede legale in Piazza Vittorio Veneto n. 2, Malnate (VA), P.IVA 00243280120, con proprio atto, delibera di Giunta Comunale n. 98 del 10.07.2025, ha deliberato di proseguire anche per il triennio 2026-2028 la progettualità sul progetto SAI, rappresenta anche:

- 1 **il Comune di Samarate** (di seguito indicato come ELP – Ente Locale Partner del Progetto), che con proprio atto, delibera di Giunta Comunale n. 89 del 07.07.2025, ha deliberato di proseguire anche per il triennio 2026-2028 la progettualità sul progetto SAI con il Comune di Malnate quale ente capofila, mantenendo invariata la capacità ricettiva;
- 2 **il Comune di Venegono Inferiore** (di seguito indicato come ELP – Ente Locale Partner del Progetto), che con proprio atto, delibera di Giunta Comunale n. 60 del 09.07.2025, ha deliberato di proseguire anche per il triennio 2026-2028 la progettualità sul progetto SAI con il Comune di Malnate quale ente capofila, mantenendo invariata la capacità ricettiva;

E

INTRECCI Società Cooperativa Sociale con sede in Rho, Via Madonna n. 63, C.F./P.IVA 03988900969 (di seguito indicato come EA – Ente Attuatore), nella persona di OLIVIERO MOTTA, legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della suindicata Società Cooperativa Sociale;

PREMESSO che:

- i Comuni del Progetto, con Deliberazioni di Giunta Comunale, come già menzionato, hanno approvato la presentazione della domanda di prosecuzione del Progetto SAI in scadenza il 31.12.2025, per il triennio successivo 2026-2028;
- il Comune di Malnate, in quanto Ente Titolare del Progetto, ha presentato, in data 21.07.2025, la domanda di prosecuzione del Progetto SAI Categoria Ordinari per il triennio 2026–2028 sul Portale FNAsilo per n. 30 posti, accolta e finanziata con DM 53671 del 03.12.2025 dal Ministero dell' Interno Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione;

- con determinazione n. 148 del 02.03.2026 si è provveduto all' "APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTE/I DEL TERZO SETTORE INTERESSATO/I ALLA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 55 DEL D. LGS. 117/2017 S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (PROGETTO SAI PROG-549-PR-4), TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028, FINANZIATO DAL MINISTERO DELL' INTERNO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL' ASILO";
- entro i termini previsti nell' avviso pubblico è pervenuta una sola proposta progettuale presentata da INTRECCI Società Cooperativa Sociale con sede in Rho, Via Madonna n. 63, C.F./P.IVA 03988900969;
- tale proposta progettuale è stata valutata idonea e completa da una Commissione presieduta e composta dai dipendenti dell' ELT, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali per la valutazione della stessa;
- con determinazione n. 252 del 01.04.2026 avente ad oggetto: "CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (PROGETTO SAI PROG-549-PR-4), TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028, FINANZIATO DAL MINISTERO DELL' INTERNO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL' ASILO" è stata affidata l' amministrazione condivisa della gestione del progetto di accoglienza ed integrazione (PROGETTO SAI PROG-549-PR-4) per il periodo 01.04.2026-31.12.2028, a INTRECCI Società Cooperativa Sociale con sede in Rho, Via Madonna n. 63, C.F./P.IVA 03988900969;

RICHIAMATI:

- l'Art. 118 comma 4 della Costituzione;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 rubricata "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- l'art. 3 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.;
- l'art. 119 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.;
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 s.m.i. rubricata "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" ;
- il DPCM 30 marzo 2001 rubricato "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328*" ;
- Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) ed in particolare l'art. 55 che disciplina il coinvolgimento degli enti del terzo settore;
- il Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 rubricato "*Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)*";
- l' art. 6 e gli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il Documento unico di programmazione 2026-2028, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.49 del 29.09.2025;
- la Legge n. 189/2002 rubricata "*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*" che ha istituzionalizzato le forme di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (**SPRAR**);
- la Legge n. 132/2018 rubricata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno*

e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” che ha rinominato lo SPRAR in **SIPROIMI** - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019 rubricato “*Modalità di accesso degli Enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*” e s.m.i. e le Linee Guida allegate che devono considerarsi integralmente richiamate;
- la Legge 173/2020, modificata dalla L. 50/2023 e s.m.i., rubricata “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*” che ha rinominato il SIPROIMI in **SAI** – Sistema di Accoglienza e Integrazione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” s.m.i.;
- Il Codice di Comportamento del personale del Comune di Malnate, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 13.12.2013 s.m.i.;
- la Legge 136/2010 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia antimafia”, normativa che introduce l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, e le Linee Guida ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- manuale unico di rendicontazione 2025 s.m.i.;
- manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale 2021, s.m.i.;

DATO ATTO che per regolare i rapporti tra gli Enti locali, titolare e partner, e l'Ente attuatore, sarà stipulata la presente convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, che disciplinerà le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti tra le Parti come di seguito specificato;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1_Oggetto

Oggetto della Convenzione è la gestione del rapporto di collaborazione tra le parti finalizzato alla REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER LE CATEGORIE ORDINARI (PROG-549-PR-4) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO – PER IL TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028, CIG BB18A483DA, in favore di soggetti richiedenti asilo e/ titolari di protezione internazionale ai sensi del D.L. 130/2020 per un totale di n. 30 posti suddivisi in strutture di accoglienza dislocate sui territori dei Comuni succitati, gestite dall'EA, che:

- si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Malnate (ELT) ed i Comuni di Samarate e Venegono Inferiore (ELP) siano svolte con le modalità convenute di seguito e per il periodo concordato;
- si assume la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

Tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle

disposizioni emanate dalle autorità preposte.

ELT e ELP si riservano in qualsiasi momento di disporre la cessazione o la sospensione degli interventi, a fronte di sopravvenute disposizioni nazionali o, comunque, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico e/o di recedere in qualunque momento dal partenariato qualora questo non si rilevi rispondente all'interesse pubblico perseguito o risulti infruttuoso, senza che all' EA possa essere riconosciuto alcunché a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento.

Art. 2_Finalità e obiettivi

Il progetto, gestito dagli Enti Locali in co-progettazione con l' EA, è diretto a realizzare servizi di accoglienza integrata con il fine di favorire l' autonomia, l' integrazione e l' inclusione sociale dei nuclei familiari e singoli accolti.

Per il Progetto SAI PROG-549-PR-4, categoria ordinari per 30 posti per il triennio di prosecuzione 2026-2028, il numero di posti di accoglienza potrebbe variare nel periodo di co-progettazione per ampliamenti o riduzioni disposti dal Ministero dell' Interno.

L' art. 4. delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 definisce l' accoglienza integrata, che comporta la presa in carico dei beneficiari singoli o con il rispettivo nucleo familiare, e servizi minimi da garantire come di seguito specificati:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all' inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all' inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all' inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.

Art. 3_Durata della convenzione

Il Progetto SAI PROG-549-PR-4, categoria ordinari per 30 posti, ha una durata di tre anni con decorrenza 2026 – 2028, salvo diverse comunicazioni da parte del Ministero dell' Interno.

La co-progettazione, oggetto della presente Convenzione, ha durata 01.04.2026 - 31.12.2028.

L' Ente locale titolare del Progetto e gli Enti locali partner si riservano la facoltà di prolungare la durata della co-progettazione per la realizzazione di un ulteriore Progetto, successivo a quello sopraccitato, di durata triennale, al verificarsi di due condizioni:

- finanziamento del Progetto da parte del Ministero dell' Interno;
- ottemperanza di tutti gli obblighi da parte dell' Ente attuatore nella realizzazione degli interventi previsti per il Progetto SAI PROG-549-PR-4.

Art. 4_Risorse economiche

Gli enti locali per la realizzazione dei Progetti di accoglienza presentano al Ministero dell' Interno le domande di finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell' asilo.

Il Progetto SAI PROG-549-PR-4, categoria ordinari per 30 posti, per il quale è stata presentata domanda di prosecuzione al Ministero dell' Interno in data 21.07.2025, è stato attivato con il finanziamento da parte del Ministero dell' Interno per la categoria ordinari per 30 posti con DM 53671 del 03.12.2025 per € 481.201,69 per ogni anno del Progetto 2026-2027-2028, suddivisi come specificato nel Piano Finanziario Preventivo, che sarà rimodulato per ciascuna annualità del Progetto in considerazione delle specifiche esigenze degli Enti locali, titolare e partner, e dell' Ente attuatore.

Per l' anno 2026 dall' importo finanziato dal Ministero bisogna sottrarre una quota pari a circa 3/12, in quanto il primo trimestre 2026 è stato affidato in proroga all' Ente Attuatore che ha gestito il Progetto

durante il triennio 2023/2025.

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall' art. 12 della L. 241/1990 ai sensi del DM 72/2021 e pertanto saranno erogati a titolo di contributo a rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e giustificati con relativa documentazione.

L' importo disponibile per la realizzazione del Progetto potrebbe variare sulla base delle somme effettive erogate dal Ministero in caso di rimodulazione della progettualità, in aumento in caso di ampliamento dei posti, in diminuzione in caso di riduzione dei posti; in tali casi i soggetti della co-progettazione possono solo prenderne atto e non potranno vantare pretese o diritti nei confronti dell' Ente locale titolare del Progetto e degli Enti locali partner.

Il finanziamento è corrisposto annualmente con le modalità indicate nell' art. 28 del DM 18.11.2019 richiamato nelle fonti normative.

I finanziamenti ministeriali verranno erogati all' Ente attuatore secondo le modalità di seguito indicate:

- con cadenza semestrale, dopo l' emissione di fattura elettronica fuori campo IVA che dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013 e nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 s.m.i., di importo pari al 50% dell' importo contrattuale annuale, suddiviso in 12 mensilità e rapportato al semestre di riferimento;
- il conguaglio finale verrà effettuato entro 30 giorni dalla rendicontazione finale, che dovrà essere corredata di tutta la documentazione giustificativa; nel caso in cui il conguaglio risulti positivo si procederà a corrispondere il saldo dovuto; nel caso in cui il conguaglio risulti negativo non sarà corrisposto alcun saldo e se ciò non fosse sufficiente non si procederà con erogazioni successive; nel caso in cui il conguaglio negativo sia relativo all' ultimo anno del triennio si procederà a richiedere il rimborso delle somme erogate e non dovute.

Nel quadro economico del Progetto è previsto che l' Ente attuatore, in quanto soggetto attivo della co-progettazione, metta a disposizione risorse proprie che possono essere:

- strumentali, a titolo esemplificativo si indicano strutture e attrezzature;
- umane;
- eventualmente anche finanziarie.

Art. 5_Rendicontazione

L' EA si impegna a rendicontare le spese sostenute secondo i tempi e le modalità previste nel manuale unico di rendicontazione in vigore e successivi aggiornamenti. L' ELT si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del progetto. Verrà rimborsato quanto effettivamente rendicontato e riconosciuto e non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto.

Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del progetto definitivo ed il CIG per la riconducibilità delle spese allo stesso.

Art. 6_Soggetti della co-progettazione e loro competenze

L' Ente titolare del Progetto:

- si occupa della gestione amministrativo-contabile relativa ai beneficiari del Progetto accolti in strutture che si trovano nel proprio territorio;
- gestisce le relazioni in ambito amministrativo e contabile con il Ministero dell' Interno ed il Servizio Centrale in tutte le fasi del Progetto.

Gli Enti locali partner si occupano della gestione amministrativo-contabile relativa ai beneficiari del Progetto accolti in strutture che si trovano nei loro territori.

L' Ente attuatore:

- si occupa dell' accoglienza integrata che comporta la presa in carico dei beneficiari singoli o con il rispettivo nucleo familiare e la realizzazione dei servizi minimi da garantire come specificati dall' art. 4 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 richiamato nelle fonti

normative;

- collabora con l' Ente titolare del Progetto alla gestione della Banca Dati SAI ed all' esecuzione degli adempimenti necessari per la gestione del Progetto, come indicati nei manuali Sai, richiamati all' art. 2.1 del presente avviso;
- ottempera a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro, salute, sicurezza sul lavoro;
- provvede al pagamento di tutti gli oneri contributivi ed ogni altro onere accessorio;
- assicura il personale dipendente e/o incaricato ed i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all' espletamento delle attività necessarie per la realizzazione del progetto e per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT/RCO), esonerando gli enti locali, titolare e partner, da ogni responsabilità;
- garantisce che il trattamento dei dati personali dei beneficiari del Progetto avvenga in osservanza al Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m.i..

I soggetti della co-progettazione collaborano nella definizione ed attivazione degli interventi e si impegnano a monitorare regolarmente l' andamento del Progetto.

Per quanto non espressamente indicato, il soggetto partner è comunque tenuto ad assicurare tutte le funzioni e gli interventi necessari ad una corretta ed efficace realizzazione e gestione delle attività, coerente con i contenuti del progetto finanziato, con particolare riferimento alla convenzione sottoscritta.

Art. 7_Monitoraggio e rendicontazione

Il Comune di Malnate, in qualità di titolare del finanziamento, è tenuto al monitoraggio ed al controllo sull' attuazione dei progetti, affinché essi siano realizzati ai sensi delle Linee guida e dei manuali sopraindicati.

L' Ente attuatore si impegna a collaborare con l' Ente locale per realizzare quanto previsto dall' art. 42 del DM 18.11.2019 e s.m.i.

Il Comune di Malnate, in qualità di titolare del finanziamento, individua un Revisore contabile indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate per ciascuna annualità del progetto.

Art. 8_Assicurazioni

Ai sensi dell' art. 18, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. "la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo Settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell' amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione", tali oneri sono ricompresi nel finanziamento sopracitato.

Utilizzando i fondi del finanziamento suindicato, gestito in co-progettazione con ELT e ELP, a garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, l' EA, responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, stipula polizze di assicurazione:

- della Responsabilità civile verso terzi (RCT), **intendendosi per terzi, oltre che gli utenti anche ELT e gli ELP, con la conseguenza che questi sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa scaturire, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione;**
- della Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO).

Nello specifico, entro la data fissata per l'inizio del Servizio, l' Ente attuatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l' Ente locale titolare e gli Enti locali associati del progetto da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza deve:

- a) avere durata non inferiore a quella del contratto cui essa è riferita;
- b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
- c) avere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro.

Qualora l' Ente attuatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.500.000,00, per ogni sinistro, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto della presente procedura, per tutta la durata del co-progettazione.

Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l' Ente attuatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente avviso è riferito, lasciando indenni gli Enti locali. L' Ente attuatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell' attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

E' pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell' Ente attuatore.

In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l' Ente attuatore deve presentare all' Ente locale titolare del Progetto attestazione di pagamento della rata del premio entro 7 giorni dalla scadenza della stessa. L' Ente attuatore dovrà osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni obbligatorie e Responsabilità Civile per gli infortuni per danni che possano derivare agli operatori e da questi causati ai beneficiari durante l'espletamento delle attività oggetto della co-progettazione, anche nei confronti di terzi, esonerando gli Enti locali, soggetti della co-progettazione, da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante per danni alle persone, alle strutture, alle cose a seguito dell'attività di cui all' oggetto.

Queste sono valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e con esclusione di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione procedente.

Art. 9_Stipula

La presente Convenzione verrà stipulata in una delle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 10_Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1.456 del Codice Civile, gli Enti locali hanno facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall' ETS, in forma singola o associata.

Inoltre si può risolvere la presente:

- qualora l' EA violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- qualora l' EA venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune, ente locale titolare del progetto.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Art. 11_Controversie

I rapporti tra gli Enti locali e l' EA, si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art.1.175 del c.c.), buona fede (art. 1.337 e 1.366 del c.c.).

Per qualunque controversia che dovesse insorgere e per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordi tra le Parti, è competente il Foro di Varese.

Art. 12_Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, gli Enti locali e l' EA rinviano al codice civile ed alla

normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno automatica applicazione, senza necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 13_Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente, se dovute, sono a carico dell' ETS, in forma singola o associata.

Gli enti locali e l' ETS, in forma singola o associata, provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986).

Art. 14_Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla procedura oggetto del presente avviso, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni necessarie per l'espletamento della presente procedura.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 15_Responsabile del trattamento dati

L'Ente locale, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'Ente attuatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione di "Responsabile esterno" è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione l'Ente attuatore:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto della progettazione sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;

- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all' incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l' accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all' applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto all' Ente attuatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell' espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l' attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati, da parte dell' Ente attuatore, in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l' espletamento dell' attività oggetto della co-progettazione.

Articolo 16_Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti della presente procedura si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previste dalla normativa vigente.

PER L'ENTE LOCALE TITOLARE DEL PROGETTO

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona (Firmato digitalmente)

Enza Calcagno

PER L' ENTE ATTUATORE

Il legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione (Firmato digitalmente)

Oliviero Motta

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005